

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XCVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1235		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Senatori CONTI ed altri: Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705; concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (4259)	1236		
PRESIDENTE	1236, 1237		
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	1236, 1237		
BIAGGI FRANCAANTONIO	1236, 1237		
BONINO	1236		
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1236		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
COLLEONI ed altri: Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207, per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi. (2679)	1237		
PRESIDENTE	1237, 1238		
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	1237		
BONINO	1237		
AMENDOLA PIETRO	1237		
		ALESSANDRINI	1238
		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1238
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A. N. A. S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (4314)	1238
		PRESIDENTE	1238, 1239
		AMENDOLA PIETRO	1238, 1239
		MISEFARI	1238
		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1239
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1239
		La seduta comincia alle 9,40.	
		CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bontade Margherita.	

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Conti ed altri: Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Conti, Zelioli Lanzini e Desana: « Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza ».

L'onorevole Lombardi Giovanni ha facoltà di svolgere la relazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è al nostro esame una proposta di legge, già approvata dal Senato, che intende abrogare una vecchia legge fascista, e precisamente la legge 28 maggio 1942.

Sulla riva destra del fiume Po opera un consorzio di bonifica di I categoria che comprende la zona della città di Piacenza nella parte urbana e suburbana: I lavori che venivano eseguiti in questa zona erano compresi tra le opere idrauliche di seconda categoria. In seguito ad una piena del Po il Ministero dei lavori pubblici dispose lo sbarramento della foce del fiume Riello nel Po e la deviazione di un altro affluente contiguo.

Per effetto della classificazione in seconda categoria i proprietari dei terreni difesi dalle opere idrauliche dovevano concorrere annualmente con una quota che non doveva superare i cinque centesimi della rispettiva imposta sui terreni e fabbricati, mentre il resto era a carico dello Stato e della provincia.

Poi, in un secondo tempo, avvenne che il comune di Piacenza divenne concessionario della esecuzione delle opere di bonifica nel suo territorio che fu classificato tra i comprensori di bonifica di prima categoria. Si trattava di un intervento duplice sotto l'aspetto idraulico e sotto l'aspetto agricolo.

In seguito, però, con la legge 28 maggio 1942, tutta la spesa di manutenzione e di esercizio gravò a carico dei proprietari terrieri e, per effetto della classifica delle opere idrauliche di seconda categoria, venne anche abolito il limite massimo di contributi da parte degli agricoltori del 5 per cento di imposta.

Per questa ragione i senatori Conte, Zelioli Lanzini e Desana hanno proposto di abrogare questa legge del 1942, ripristinando lo statuto legislativo della legge generale di bonifica e della legge sulle opere idrauliche.

Il vostro relatore ritiene giusto proporre l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Quali sono le motivazioni che a suo tempo determinarono i legislatori ad approvare la legge che oggi si vuole abrogare?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Dalla relazione che accompagna la proposta di legge si evince che i proprietari dei terreni ditesi dalle opere costruite in seguito alla piena del fiume Po dovevano concorrere nella spesa delle opere in questione con una quota annuale che non avrebbe mai potuto superare i 5 centesimi della rispettiva imposta principale terreni e fabbricati. Il comune di Piacenza, il cui territorio fu successivamente inserito nel programma della bonifica stessa, ebbe affidata la manutenzione e l'esercizio delle varie opere, ma non era tenuto a sostenerne le spese ed avrebbe perciò avuto titolo per chiedere il rimborso al Ministero dei lavori pubblici e a quello dell'agricoltura per la parte di spesa di rispettiva competenza, limitatamente alla parte di essa sostenuta dal comune prima della dichiarazione formale di compimento delle opere. La legge 28 maggio 1942, n. 705, si discostò radicalmente dallo stato della legislazione del tempo, ponendo in sostanza tutta la spesa di manutenzione di esercizio a carico dei proprietari di terreni, abolendo il limite massimo di contribuzione e dando effetto retroattivo alla norma.

BIAGGI FRANCAANTONIO. E costoro hanno mai pagato?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. No, hanno delle cause in pendenza.

BONINO. Allora, noi metteremo lo Stato nella condizione di doversi difendere da tutte queste cause.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si ritorna alla prassi normale.

BONINO. Con questa legge potremo sanare il presente ma per quanto riguarda il passato lasceremo in piedi centinaia di cause!

PRESIDENTE. Nemmeno il presente si sana. Io proporrei di studiare la legge in modo di farla rispondente alle effettive esigenze.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Lo spirito della legge dovrebbe essere quello di aiutare

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

proprio il passato, ciò che in realtà non avviene. La liquidazione delle pendenze dovrebbe essere a carico dello Stato.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ad evitare che si faccia una legge sbagliata, proporrei di rinviare l'esame di questo provvedimento ad altra seduta.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Se dovessimo modificare la legge nel senso di sanare il passato, penso che occorrerebbe il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Nella prossima seduta prenderemo visione dell'emendamento che proporrà l'onorevole Lombardi Giovanni e dopo stabiliremo se è il caso o meno di rivolgerci, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito il rinvio dell'esame della proposta di legge in oggetto ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207 per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi (2679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni, Belotti, Vicentini, Rampa, Galli, Colombo Vittorino, Gitti, Gerbino, Baccelli, Battistini, Sabatini, Pavan, Cengarle, Sartor, Restivo, Corona Giacomo, De Meo, Bianchi Fortunato, Buzzi, Sodano, Repposi, Veronesi, Lombardi Giovanni, Fornale, Valsecchi, Franceschini, Marengi, Monte, Pucci Ernesto, Toros, Giglia, Spadola, Degli Occhi, Franco, Azimonti e Zugno: « Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207, per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi ».

Il relatore, onorevole Lombardi Giovanni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La proposta di legge in oggetto modifica il testo della legge 26 aprile 1959, n. 207, che riguarda le macchine agricole nei confronti della circolazione stradale. L'articolo 29 del testo unico del Codice della strada elencando le macchine agricole, dice: n. 1) « Semoventi » a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice; d) generatori di energia per uso agricolo; e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso

agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e accessorie funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie; ad essi si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ».

L'ultimo comma dell'articolo 25 riguardante i motoveicoli stabilisce che: « i motoveicoli non possono superare metri 1,60 di altezza; metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere i 25 quintali ».

Senonché in questo periodo si è avuto un miglioramento nel campo tecnico e di conseguenza nelle macchine e quindi è stato posto sul mercato un tipo di trattrice agricola con un piano portante che può fare le due operazioni previste dall'articolo 29 lettera e) del n. 1, che fa riferimento al trasporto ed insieme alla lavorazione dei campi. In sostanza, con la presente proposta di legge si chiede alla Commissione di eliminare l'ultima parte della lettera e) n. 1 dell'articolo 29 del Codice della strada che recita: « ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ». Le trattrici agricole con la possibilità di un piano portante non possono stare nei limiti di sagoma e di peso previsti dall'articolo 25. Senonché, in considerazione dell'aspetto tecnico, della grande utilità che comporta questa macchina che con il suo lavoro ottiene una notevole economia, l'onorevole Colleoni insiste perché essa venga compresa nella legge.

Poiché non è un motoveicolo (questi ultimi sono strumenti di trasporto a due o tre ruote e non a quattro) ed è invece una trattrice agricola che ha le dupplici funzioni previste dalla lettera e) dell'articolo 29 del Codice della strada, a mio giudizio sarebbe meglio presentare queste macchine sotto la forma di trattrici agricole con o senza piano di carico. Modificherei insomma la lettera a) del punto 1 dell'articolo 29 aggiungendovi le parole: « con o senza piano di carico ». Vale a dire che quando fanno trasporto merci per l'azienda hanno il piano di carico, quando lavorano per i campi, si elimina il piano di carico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONINO. Possono percorrere le autostrade queste trattrici ?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. No.

BONINO. Allora possiamo approvare senz'altro questa modifica.

AMENDOLA PIETRO. Mi sorge un dubbio di carattere formale: il codice della strada

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

fu approvato in sede legislativa dalle Commissioni riunite dei trasporti e dei lavori pubblici e di recente numerosissime proposte di legge relative a modifiche del codice della strada sono state deferite alle due Commissioni riunite in seduta comune. Siamo, insomma, competenti a deliberare su una proposta di legge di questo tipo?

ALESSANDRINI. Il provvedimento ci è stato assegnato in sede legislativa col solo parere della Commissione agricoltura. Penso perciò che fino a questo momento siamo legittimamente autorizzati a deliberare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo all'onorevole Amendola che in una seduta delle due Commissioni riunite (trasporti e lavori pubblici) si stabilì di presentare eventuali modifiche o emendamenti al codice della strada sotto forma di disegni di legge.

In quanto alla proposta di legge di iniziativa dei senatori Colleoni ed altri, così come ci è stata presentata, solleverebbe obiezioni da parte del Ministero dei trasporti e da parte del Ministero dei lavori pubblici. Con l'emendamento apportato dal relatore invece la proposta di legge può venire accolta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Il testo della proposta di legge è il seguente:

« Il numero 6° dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1959, n. 207, è soppresso ».

Il Relatore propone di sostituirlo con il seguente altro:

« La lettera a) del n. 1° dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente: " a) tratte agricole, con o senza piano di carico " ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

Siamo ancora in attesa del parere della I e della V Commissione; pertanto potremo continuare nella discussione generale, ma l'esame degli articoli dovrà necessariamente essere rinviato alla prossima seduta.

AMENDOLA PIETRO. L'articolo 3 del disegno di legge solleva vive perplessità. In esso è detto che per la direzione e sorveglianza dei lavori della costituenda autostrada l'A.N.A.S. è autorizzata, all'assunzione, con contratto quinquennale, di non oltre 40 ingegneri, 80 geometri, 15 disegnatori, 80 assistenti, 12 dattilografi e 20 autisti.

Ma le assunzioni avverranno per chiamata ed in seguito ad un misterioso colloquio che non sappiamo dove, quando e come avverrà e chi saranno gli esaminatori. Veniamo quindi ad essere sul piano della più assoluta discrezionalità e ciò non mi pare giusto.

Inoltre, anche riguardo all'indennità professionale delle persone che verranno assunte ci sembra che la dizione letterale dell'articolo 3 dia luogo a perplessità.

Tenendo conto delle ragioni di urgenza che effettivamente inducono a varare al più presto questo provvedimento per garantire che l'autostrada sia costruita sollecitamente, tenendo conto anche di certe prospettive politiche e parlamentari, noi pensiamo che si debba approvare il provvedimento al nostro esame, ma che esso debba essere accompagnato almeno da un ordine del giorno impegnativo. In questo senso io l'ho preparato, d'accordo con il collega Misefari, e lo consegno alla Presidenza della Commissione.

MISEFARI. In aggiunta a ciò che è contenuto nell'ordine del giorno, vorrei chiedere perché non si fa un pubblico concorso per assumere gli ingegneri e i geometri.

PRESIDENTE. Se si fa un concorso, passeranno lunghi mesi prima che esso sia espletato, e allora tanto vale non fare la legge. Noi dobbiamo mettere il Governo nella condizione di poter assolvere l'impegno di costruire l'autostrada nel termine previsto. È appunto per questo motivo che è stato presentato il disegno di legge.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente che è stato bandito un concorso per l'assunzione di 50 ingegneri all'A.N.A.S., ma noi temiamo che si presenteranno 4 o 5 candidati, come è accaduto in precedenza, per concorsi a posti di ingegneri del Genio civile. E intanto i ruoli dell'A.N.A.S. hanno molte vacanze: basti pensare che su 200 posti di ingegneri in organico ne sono coperti soltanto 80, che su 440 di geometri ne sono coperti 201, che su 50 posti di disegnatori ne sono coperti 23 e che su 143 di assistenti ne sono coperti 75.

AMENDOLA PIETRO. Ma nel caso dell'A.N.A.S. gli stipendi sono statali, mentre per la costruzione dell'autostrada si avrebbero stipendi di impiego privato e quindi la prospettiva sarebbe più allettante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'esame degli articoli è rinviato ad una prossima seduta in attesa del parere della I e della V Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

COLLEONI ed altri: « Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207, per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi » (2679):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bonino, Bottonelli, Busetto, Carra, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Michieli Vitturi, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina, Misefari, Pigni, Ripamonti, Terragni, Volpe e Zappa.

È in congedo:

Bontade Margherita.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI